



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DELL' 11 MARZO 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento "*al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti*", della decisione "*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e, in particolare, l'articolo 12 ove è indicato che "*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, l'articolo 25 rubricato "Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA";

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto*", nonché l'articolo 8 comma 2-bis del citato decreto, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), individuati nell'allegato I-bis al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR – PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l'articolo 29 con il quale è stata istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 10 settembre 2010, Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante la individuazione di aree e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l'articolo 1-octies che prevede che “*le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete*”;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” e, in particolare, l'articolo 20 rubricato “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, “*le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4, e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI, altresì, gli articoli 47 e 49 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di impianti agro-fotovoltaici;

VISTA la deliberazione della giunta regionale della Regione Puglia del 17 luglio 2023 n. 997 recante “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”;

VISTO il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la nota prot. n. 11973 del 29 maggio 2023, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Candela Masseria Padula", della potenza nominale di 43 MW e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nei comuni di Candela (FG) e Deliceto (FG), proposto dalla Whysol-E Sviluppo S.r.l.;

RILEVATO che il suddetto progetto è volto a realizzare un impianto fotovoltaico, suddiviso in due lotti e composto di n. 101.736 moduli, integrato con la realizzazione di praterie derivanti dallo sfalcio delle specie pascolive autoctone, un allevamento ovino mediante accordo con allevatori locali e un'attività di apicoltura;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la Whysol-E Sviluppo S.r.l., con nota del 2 agosto 2021, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 25 febbraio 2022 e della successiva ripubblicazione avvenuta in data 7 giugno 2022, in seguito alla presentazione di integrazioni e controdeduzioni da parte del proponente;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, non sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 1792 del 5 dicembre 2022, con la quale, tenuto conto delle note del Comune di Candela prot. n. 1374 del 15 febbraio 2022, n. 5205 del 17 giugno 2022 e n. 7993 dell'8 settembre 2022, è stato formulato parere negativo sul progetto in esame;

VISTO il parere n. 27 del 21 luglio 2022, con il quale la Commissione Tecnica PNRR – PNIEC, insediata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha espresso "*parere favorevole circa la compatibilità ambientale del Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza nominale di 43 MW e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Candela (FG) e Deliceto (FG) su una superficie di ca. 67 ha, denominato "Candela Masseria Padula"*", a condizione che siano rispettate le prescrizioni previste dalla citata Commissione Tecnica;

VISTA la nota prot. n. 5336 dell'11 aprile 2023, con la quale il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza ha reso parere tecnico istruttorio negativo sul progetto in esame;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la nota prot. n. 27087 del 13 febbraio 2024, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso i chiarimenti forniti in data 21 novembre 2023 dalla citata Commissione Tecnica sul progetto in esame;

RILEVATO che il Ministero della cultura ha evidenziato che *“le aree di impianto, compreso il cavidotto di connessione, ricadono in zona H ovvero in zona con destinazione agricola del Programma di Fabbricazione [...] del Comune di Candela”* e che la nuova SSE “Degas” ricade *“nel Comune di Deliceto, in zona agricola E dell'adottato PRG; e che entrambi gli strumenti urbanistici non risultano adeguati al Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR) della Regione Puglia”*;

RILEVATO che il Ministero della cultura ha rappresentato che *“le aree di impianto risultano limitrofe a beni paesaggistici tutelati ex art. 142 co. 1 lett. c) del D.Lgs 42/2004, per la presenza dei corsi d'acqua “Rio Salso” e “Fosso del Malo”, i quali anche sono interferiti direttamente dal cavidotto di collegamento”* e che, a nord dell'impianto, sono presenti il Regio Tratturo Pescasseroli-Candela e il Regio Tratturello Candela-Montegentile;

RILEVATO che il citato Dicastero ha evidenziato che *“il progetto si colloca in area non ricompresa tra quelle indicate come idonee in quanto il previsto ampliamento della Cabina di Smistamento Matisse ricade all'interno dell'area buffer del bene culturale Regio Tratturo Pescasseroli-Candela da cui dista 400 m”*;

ATTESO che, con riferimento all'intervisibilità del progetto in esame, il citato Dicastero ha rilevato che l'impianto in progetto *“si colloca ad una quota altimetrica più elevata e da cui si ha una visibilità ampia sul paesaggio rurale circostante”* e che lo stesso risulta visibile da numerose masserie presenti nell'area e dal centro storico di Candela, nonché da ampi tratti del Regio Tratturo Pescasseroli-Candela;

RILEVATO che il Ministero della cultura ha evidenziato che l'area in esame è interessata dalla viabilità storica *“strade e direttrici romane su tracciati preesistenti pre-romani”* che avvalorano l'alto valore storico-culturale dell'area, nonché l'alto grado di significatività archeologica e che *“i lotti dell'impianto sono tangenti alla ferrovia di valenza paesaggistica e limitrofi alla viabilità SP 97 individuata tra le strade strutturanti il sistema insediativo di interesse paesaggistico e censita come Ulteriore contesto paesaggistico, evidenziando come l'area si caratterizza da una elevata valenza percettiva”*;

TENUTO CONTO che, rispetto ai valori culturali e paesaggistici dell'ambito interessato, ad avviso del Ministero della cultura, il progetto *“determina la compromissione dei caratteri rurali e naturalistici nonché culturali e storici di un ambito paesaggistico per il quale il PPTR richiede di tutelare il rapporto tra il paesaggio agrario e gli elementi architettonici delle masserie presenti”*, ponendosi in contrasto con gli obiettivi del PPTR e delle relative direttive e indirizzi;

RILEVATO che, con riferimento agli impatti cumulativi, il Ministero della cultura ha rappresentato che *“il progetto si inserisce in un'area dove insistono percorsi tratturali, singoli beni*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

storico-architettonici, areali oggetto di tutela, ulteriori contesti individuati dal PPTR, e insieme agli impianti esistenti, nonché da altri in corso di valutazione, determina un cumulo di impatti che non garantiscono la riproducibilità delle invarianti strutturali” e che, inoltre, è necessario “verificare e valutare l’incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell’Area Vasta di Indagine”;

PRESO ATTO che il citato Dicastero ha evidenziato che rispetto al “*parere della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 27 del 21 luglio 2022 [...] non può ritenersi condivisibile l’affermazione secondo cui “l’opera proposta possa considerarsi compatibile in relazione alla componente paesaggio fatto salvo il rispetto della Condizione ambientale n. 3”*”;

ATTESO che il Ministero della cultura ha evidenziato, con riferimento alle mitigazioni proposte, che la realizzazione della siepe perimetrale lungo tutto il lato esterno della recinzione rischierebbe di rendere ancora più evidente il vasto recinto dell’impianto, oltre che ad essere non coerente con i caratteri paesaggistici dell’ambito;

CONSIDERATO che, nella fattispecie, rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l’articolo 41 della Costituzione garantisce purché conforme all’utilità sociale, e il principio di derivazione eurounitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall’Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto “*Burden sharing*”;

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l’interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all’articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull’energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l’Unione europea, obiettivi con i quali l’Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di “rinnovabili” su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l’obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che, nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell’Unione europea, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un’adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNRR – PNIEC, nel citato parere n. 27 del 21 luglio 2022, ha evidenziato che è stata verificata la compatibilità dell’intervento con gli strumenti di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

pianificazione adottati, nonché con la normativa regionale settoriale di riferimento e con i vincoli territoriali e ambientali;

CONSIDERATO, altresì, che la citata Commissione Tecnica ha rappresentato che l'area di impianto si colloca in un contesto rurale di agricoltura intensiva e specializzata in cui le aree naturali sono molto limitate e che la medesima non rientra nei coni visuali dei punti panoramici indicati dal PPTR, nonché che non risulta la presenza di cave nell'ambito dei 3 km dai confini della medesima;

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica PNRR – PNIEC ha sottolineato che l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia non riporta aree a pericolosità idraulica nel sito di impianto e che, nei tratti dove il cavidotto attraversa la rete idrografica riconducibile a sottobacini del Rio Salso presenti nell'area, *“si procederà alla realizzazione dell'opera con la tecnica della trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.)”*;

CONSIDERATO che la citata Commissione Tecnica ha ritenuto il progetto compatibile dal punto di vista ambientale per la componente suolo e sottosuolo, evidenziando che nell'area di valutazione ambientale non ricadono altri impianti fotovoltaici e che l'indice IPC, comunque inferiore all'1%, non troverebbe applicazione e che gli aerogeneratori presenti occupano complessivamente meno dello 0,065% della superficie dell'AVI. Inoltre, l'infissione dei sostegni dei pannelli nel terreno avrà un impatto irrilevante in termini quantitativi e qualitativi che sarà reversibile poiché alla dismissione l'intera area sarà restituita in pristino;

TENUTO CONTO che, nell'ambito del summenzionato parere, la Commissione Tecnica PNRR – PNIEC ha rilevato che *“Lo Studio Botanico redatto dal Proponente evidenzia l'assenza di interazioni tra le opere in progetto con i target di conservazione, L'analisi faunistica prodotta ha evidenziato una ridotta presenza di specie in quanto le aree coltivate non offrono possibilità di rifugio alla fauna, eccetto che per alcune specie di rapaci notturni”*;

ATTESO che *“sono stati considerati gli impatti cumulati sull'ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell'area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso)”*, come emerge dal parere della citata Commissione Tecnica;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNRR – PNIEC, nell'ambito della Condizione Ambientale n. 9, ha previsto di *“valutare le interferenze e svolgere un'analisi di rischio in relazione all'eventuale realizzazione di un aerogeneratore nell'area di impianto secondo il progetto attualmente in corso di VIA ID5761 e, se del caso, ridefinire il progetto oggetto del presente parere in modo da renderlo compatibile con l'attuazione del progetto di cui all'ID5761”*, evidenziando altresì che l'interferenza rilevata con l'impianto da ultimo citata *“è solo potenziale in quanto al momento dell'emissione del parere VIA [...] non era dato conoscere l'evoluzione, la tempistica e l'esito dell'iter autorizzativo”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO, inoltre, che la *“siepe perimetrale oltre alle aree di ricostruzione della vegetazione tipica dell’habitat prioritario 6220* siano misure adeguate a evitare, prevenire e ridurre gli impatti ambientali significativi e negativi del progetto e che, insieme alla predisposizione di una luce tra il piano di campagna e la recinzione dell’area, consentiranno la costituzione di aree di ricovero e di corridoio ecologico anche in considerazione delle vicine aree protette”*, come rappresentato dalla Commissione Tecnica PNRR – PNIEC;

TENUTO CONTO, inoltre, che la citata Commissione Tecnica ha evidenziato che la predetta Condizione ambientale n. 3 *“oltre a spiegare effetti positivi sulla biodiversità, è intesa proprio a mitigare l’impatto visivo con specifiche indicazioni sulla composizione della prevista siepe perimetrale, che permarrà anche dopo la dismissione dell’impianto implementando così il patrimonio naturalistico dell’area”*;

PRESO ATTO che, come emerge dal citato parere della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC, nell’area di progetto, comprensivo di un intorno esteso di almeno 500 metri, non sono state rilevate aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, né sono state individuate aziende che possano far presupporre l’esistenza di particolari tutele o vincoli. Inoltre, la realizzazione dell’impianto non determinerà l’espianto di coltivazioni arboree oggetto di particolari tutele o vincoli e non risulta la presenza di vigneti nell’area della Sottostazione Utente in agro di Deliceto né nell’immediato intorno di 500 metri;

TENUTO CONTO, inoltre, che la citata Commissione Tecnica ha valutato positivamente l’integrazione del sistema di produzione di energia con il contesto territoriale prettamente agricolo in considerazione anche dei risultati dello studio condotto dall’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (I.P.L.A.);

CONSIDERATO, altresì, che la Commissione Tecnica PNRR – PNIEC ha evidenziato come l’impianto risulta visibile dalla SP 95 e dalla SP 97 in un numero limitato di punti, di masserie ad uso privato con numero limitato di potenziali osservatori, ritenendo di proporre la specifica compensazione prevista nell’ambito della già menzionata Condizione ambientale n. 3 consistente nella definizione con il Comune di Candela di *“misure compensative ai sensi della Legge del 5 marzo 2001 n. 57 artt. 7 e 8 e del D.L. del 18 maggio 2021 n. 228 che prevedano interventi di miglioramento ambientale di specifiche aree, opportunamente individuate, e/o interventi di efficientamento energetico”*;

CONSIDERATO che, come emerge dal parere n. 27 del 21 luglio 2022, la Commissione Tecnica PNRR – PNIEC concorda con l’assenza di Incidenza Ambientale dell’opera in esame ed ha rappresentato che le azioni antropiche previste per l’attuazione del progetto non interessino la gestione del sito Natura 2000 SIC IT9120011 – Valle Ofanto, Lago di Capacciotti, prossimo all’impianto, in quanto marginali e compatibili con l’area naturale;

TENUTO CONTO, altresì, che lo stesso Ministero della cultura ha rappresentato che *“nella ricognizione di beni culturali, non viene riportata la presenza di beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del Codice”* e che le aree individuate nella Carta del Rischio Archeologico fornita dal proponente non sono soggette a formale dichiarazione di interesse;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTESO che, come emerge dal citato parere del Ministero della cultura, il Regio Tratturo Pescasseroli-Candela si trova a 1,8 chilometri a nord dell'impianto e il Regio Tratturello Candela-Montegentile si trova, sempre a nord, a 2 chilometri dal medesimo, mentre la Masseria Padula, più prossima all'area dell'impianto, dista 0,5 km a sud dei confini della medesima;

CONSIDERATO che, con riferimento all'interferenza con il bene culturale Regio Tratturello Pescasseroli - Candela, la Commissione Tecnica PNRR - PNIEC ha evidenziato che *"l'ampliamento dell'esistente cabina di smistamento "Matisse" nel comune di Candela (FG) sarà di soli 8 mq, mentre i cavidotti sono tutti interrati"*;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree che ricadono in tutto o in parte nella "fascia di rispetto" di cui alla lettera *c-quater*), non possono per ciò solo essere considerate "aree non idonee" all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, ed avendo la suddetta "fascia di rispetto" soltanto lo scopo di individuare, quali "aree idonee", quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO, inoltre, che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per gli impianti fotovoltaici, ha comunque ridotto il raggio della suddetta "fascia di rispetto" a un'area di soli 500 metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;

RITENUTO che la mera interferenza delle opere con le fasce di rispetto non può comportare, di per sé, una valutazione negativa del progetto, in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

CONSIDERATO, inoltre, che l'articolo 22, comma 1-ter, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, così come modificato dall'articolo 47, comma 1, lett. a-ter) del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ha esteso alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, indipendentemente dalla loro ubicazione, la disciplina prevista dal comma 1 del medesimo articolo 22 laddove prevede che l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante;

TENUTO CONTO che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le



Presidenza del Consiglio dei Ministri

eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica";

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che *"qualora all'esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, l'autorità competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure correttive"*;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

PRESO ATTO che il Presidente della regione Puglia, formalmente invitato, non è intervenuto alla riunione del Consiglio dei ministri;

DELIBERA

fermo restando quanto previsto dal disposto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Candela Masseria Padula" della potenza nominale di 43 MW e delle relative opere di connessione alla rete, da realizzarsi nei comuni di Candela (FG) e Deliceto (FG), proposto dalla Whysol-E Sviluppo S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 27 del 21 luglio 2022, della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI